



**COMUNE DI GENOVA**

**Direzione Amministrazione e Logistica**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 831**

**ADOTTATO IL 08/03/2024**

**ESECUTIVO DAL 20/03/2024**

**OGGETTO:** IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.609,86 (IVA AL 22% COMPRESA) A FAVORE DELLA DEPOSITERIA AUTORIZZATA ANGELI & GUZZONI GROUP SRL (C.B. 56793) PER SERVIZIO DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E/O SEQUESTRO AMMINISTRATIVO PERIODO NOVEMBRE 2023. - CIG: B0B1D8A833.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal vigente T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dagli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ed in particolare l'art. 4 comma 2, 16 e 17 relativi alle funzioni dirigenziali;
- gli artt. 107, 153 e 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora in vigore;
- il vigente Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n° 118;
- il Regolamento di Contabilità ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei Dirigenti Responsabili dei Servizi Comunali;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026;
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato

il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026.

**Premesso che:**

- la procedura di “alienazione dei veicoli fermati, rimossi o danneggiati e non ritirati dai proprietari” prevista dal D.P.R. n. 189 del 13.02.2001 e dalla circolare applicativa del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/34040/101/20/21/4 del 12.07.2001 prevede, tra l’altro, che “fino al momento di avvio della procedura di alienazione, le spese di custodia del veicolo non ritirato dal proprietario, poste a carico dello stesso unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie, devono essere anticipate dall’Amministrazione da cui dipendono gli organi di Polizia stradale che hanno proceduto al sequestro, al fermo amministrativo o alla rimozione;
- il Corpo di Polizia Locale, mediante richiesta di rimborso ai proprietari dei veicoli sequestrati, provvederà al recupero delle spese di custodia anticipate anche con procedimento ingiuntivo;
- l’art. 214 bis del vigente D. Lgs 30/04/1992, n. 285. (Nuovo Codice della Strada) prevede che, ai fini del trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell’alienazione dei veicoli confiscati, a seguito di sequestro amministrativo, il Ministero dell’Interno e Agenzia del Demanio stipulino apposite convenzioni con i custodi acquirenti, individuati a seguito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infra regionali;
- con Prot. 19793/2011 Area III bis/ Spese custodia del 10/11/2017 (**allegato 1**), la Prefettura di Genova comunicava l’avvio, dal 13/11/2019, di un nuovo sistema di gestione dei veicoli sottoposti a sequestro cautelare ai fini della confisca amministrativa, fermo amministrativo ed individuazione del “Custode acquirente”, rispettivamente ai sensi degli artt. 213-214 e 214bis del D. Lgs. 285/1992, affidato dalla Prefettura stessa alla ditta Angeli & Guzzoni Group Srl; l’Ordine di servizio n. 63 del 21/11/2017 conteneva le disposizioni applicative con riferimento alla nuova procedura (**allegato 2**);
- l’Ordine di servizio n. 65 del 06/12/2018 chiariva maggiormente ed in modo specifico gli articoli del Codice della Strada inerenti le procedure del sequestro finalizzato alla sanzione accessoria della confisca amministrativa (art. 213) e della sanzione accessoria del fermo amministrativo (art. 214) (**allegato 3**);
- la comunicazione della Prefettura Prot. n. 0044436 del 23/06/2021 (**allegato 4**) ribadiva che a partire da maggio 2021, a seguito nuova gara e affidamento a Angeli & Guzzoni Group Srl in qualità di Custode Acquirente, per le spese sopra indicate relative a veicoli sottoposti a fermo o a sequestro, sarebbero state emesse fatture direttamente a carico del Comune di Genova – Direzione Polizia Locale, la quale si sarebbe occupata del pagamento delle stesse per, poi, rivalersi sui proprietari dei veicoli. La Prefettura, secondo la normativa e il contratto stipulato con Angeli & Guzzoni Group Srl, si occuperà della liquidazione (intesa, secondo quanto emerso da incontro del 22/12/2021 tra Prefettura e Comune, come verifica di regolare effettuazione della prestazione) e si interfacerà col personale dell’Ufficio Depositeria del Corpo di Polizia Locale, e quest’ultimo comunicherà all’Ufficio Contabilità del Corpo il benestare a procedere con liquidazione contabile.

**Preso atto che:**

- la Prefettura di Genova, relativamente alle proposte fattura da n.317 a 342 per il mese di novembre 2023 verificava, liquidava e autorizzava il pagamento della somma;
- L’ufficio Depositeria del Corpo comunicava che, relativamente al mese di Novembre 2023

l'importo da riconoscere ad Angeli & Guzzoni Group srl, per il servizio di custodia di veicoli sottoposti a fermo e/o sequestro amministrativo è stato quantificato in complessivi 15.956,06, (oltre IVA al 22%);

- con Determinazione Dirigenziale n.320.0.0.- 136 del 19.12.2023 era stato impegnato sul Capitolo 13056 l'importo di Euro 17.119,58 per il servizio di custodia veicoli sottoposti a fermo e sequestro per il periodo Ottobre - Dicembre 2023. L'importo è risultato insufficiente a coprire le fatture pervenute successivamente in quanto Euro 14.773,38 sono stati utilizzati per le proposte fatture del mese di ottobre, rimanendo soltanto un residuo di Euro 2.346,20 per coprire le proposte fatture pervenute successivamente.

**Ritenuto pertanto**, per quanto descritto in premessa e secondo normativa vigente, di dover provvedere ad impegnare l'importo di **Euro 13.609,86** (oltre IVA al 22%) per la copertura delle spese di custodia di veicoli da parte della depositaria autorizzata Angeli & Guzzoni Group srl relativamente a procedure concluse nel mese di Novembre 2023.

### ASPETTI CONTABILI

**Ritenuto pertanto:**

**di impegnare** la somma di **Euro 13.609,86** (di cui Euro 11.155,62 di imponibile ed Euro 2.454,24 per IVA al 22%) al **Capitolo 13056** del Bilancio 2024 "Deposito veicoli sottoposti a sequestro" C.d.C. 800.629, **P.d.C. U.1.03.02.15.999** "Altre spese per contratti di servizio pubblico" - a favore della depositaria summenzionata, in qualità di Custode Acquirente, **CIG: B0B1D8A833 (Imp. 2024/8143)**;

### DETERMINA

1. **di assumere** quanto riportato, in parte narrativa, nella sezione aspetti contabili;
2. **di approvare**, per quanto sopra esposto, la spesa quantificata **in Euro 13.609,86** (oltre IVA 22%) per la custodia di veicoli sottoposti a fermo e/o sequestro nel mese di novembre 2023, presso la Depositaria autorizzata Angeli & Guzzoni Group srl (**C.B. 56793**), P. IVA 01438760116 con sede legale in Vezzano Ligure (SP), Via Provinciale Fornola 6;
3. **di prevedere** l'annullamento dell'aggiudicazione nel caso in cui, dai controlli effettuati ex art. 94 del D. Lgs 36/2023 sui requisiti di carattere generale, si riscontrassero provvedimenti interdittivi o emergessero cause ostative alla stipula del contratto;
4. **di nominare** Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.15 del D. Lgs 36/2023 il Dirigente della Direzione Amministrazione e Logistica del Corpo di Polizia Locale di Genova, in assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatti salvi gli adempimenti posti a carico di altri soggetti;
5. **di provvedere** alla diretta liquidazione della spesa, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica, nei limiti di cui al presente provvedimento e subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa del fornitore, con

richiamo al vigente Regolamento di Contabilità;

6. **di demandare** all'Ufficio Amministrazione e Contabilità della Direzione Corpo Polizia Locale la regolarizzazione mediante atto di liquidazione, nei limiti di spesa previsti dal presente provvedimento;

7. **di dare atto che:**

-i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

-l'impegno è stato assunto ai sensi dell'art. 183 c. 1 del vigente D. Lgs. 267/2000;

-la suddetta spesa rientra nell'ambito delle attività istituzionali;

-il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato;

-il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

8. **di aver verificato** l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 6 bis della vigente Legge 241/1990.

**Il Dirigente**

**Dott.ssa Bellenzier Francesca**

*Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.831  
AD OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.609,86 (IVA AL 22% COMPRESA)  
A FAVORE DELLA DEPOSITERIA AUTORIZZATA ANGELI & GUZZONI GROUP SRL  
(C.B. 56793) PER SERVIZIO DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E/O  
SEQUESTRO AMMINISTRATIVO PERIODO NOVEMBRE 2023. - CIG: B0B1D8A833.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,  
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Materese

Voce: SEQUESTRI

Argomento: CUSTODE ACQUIRENTE. AVVIO NUOVO  
SISTEMA DI GESTIONE

Numero d'ordine: 26/6



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE**

Organizzazione Gestione Personale Relazioni Sindacali

Ufficio Ricerca ed Analisi Normativa

CIRCOLARE INTERNA N. 58 DEL 13 NOVEMBRE 2017

Oggetto:

Nota della prefettura di Genova del 10 novembre 2017 ad oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca amministrativa per violazione al Codice della Strada (Artt. 213, 214 e 214bis del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285). Custode Acquirente

La Prefettura di Genova, con nota allegata e facente parte della presente Circolare interna, comunica che dalle ore 00,01 del 13 novembre p.v. entrerà in vigore il nuovo sistema di gestione dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca amministrativa per violazione al Codice della Strada, affidato alla Ditta Angeli e Guzzoni Group S.r.L., con sede legale a Vezzano Ligure (SP) in via Prov.le Fornola 6 e con deposito a Casarza Ligure in via Alcide De Gasperi 27, il cui numero telefonico destinato a tutte le Forze di Polizia è 199122601.

Conseguentemente, a decorrere dalla data suindicata, la procedura “provvisoria” meglio indicata con la Circolare interna n. 40 del 30 giugno 2016 non troverà più applicazione.

II COMANDANTE  
TINELLA

Allegati: nota della Prefettura del 10 novembre 2017

Abrogazioni: Circolare interna n. 40 del 30 giugno 2016



Voce: SEQUESTRI

Argomento: CUSTODE ACQUIRENTE/SIVES  
SEQUESTRI E FERMI AMMINISTR

Numero d'ordine: 26/7



COMUNE DI GENOVA

## CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Comando Generale

Ufficio Ricerca e Analisi Normativa

ORDINE DI SERVIZIO n. 63 DEL 21 NOVEMBRE 2017

Oggetto:

Puntualizzazioni in merito alla procedura di gestione di veicoli sottoposti a sequestro cautelare ai fini della confisca amministrativa e/o fermo amministrativo, nonché individuazione del “Custode Acquirente”, rispettivamente ai sensi degli articoli 213, 214 e 214bis del D. L.vo 285/1992 Codice della strada.

Premesso che dal 13 novembre 2017 è entrato in vigore il nuovo sistema di gestione dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca amministrativa per violazione al Codice della Strada (vedasi in tal senso OdS n. 58 del 13/11/2017), si coglie l'occasione per puntualizzare alcune implicazioni applicative a riguardo.

Ad oggi la ditta “Angeli e Guzzoni Grup S.r.l.” è l'unico soggetto autorizzato al recupero dei beni oggetto di fermo e sequestro ai sensi del Codice della Strada.

Si coglie in oltre l'occasione per rammentare agli agenti operanti che la regola generale<sup>1</sup> in materia di giudiziale custodia di cui l'art 213 C.d.S. prevede che, accertata una violazione in ragione della quale si debba procedere a porre in essere la misura cautelare del sequestro per la confisca amministrativa ai sensi dell'art. 213 C.d.S. ovvero ad applicare la sanzione accessoria del fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 C.d.S., si debba procedere in via prioritaria **all'affidamento in custodia diretta** all'obbligato fin da subito. Diversamente, in caso di **rifiuto** da parte degli interessati, non avendo luogo l'affidamento in custodia diretta all'obbligato, il veicolo potrà essere affidato al custode acquirente. (vds. in particolare OO.SS. nn. 75/2012, 61/2014 e 38 e 58 del 2015 per approfondimenti sulla procedura in trattazione).

Sussistono poi talune eccezioni in merito al principio di cui sopra. La più importante (e frequente) eccezione riguarda l'ipotesi specifica in cui la misura cautelare abbia ad oggetto un ciclomotore od un motociclo. Nel caso in cui si debba procedere con la misura cautelare del sequestro per la confisca amministrativa ad un ciclomotore / motociclo, infatti, ai sensi del c. 2 quinquies dell'art. 213 C.d.S. il veicolo deve essere necessariamente trasportato e depositato per almeno 30 giorni presso il custode acquirente.

In ogni caso, ai sensi del c. 2 quater dell'art. 213 C.d.S., la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del soggetto interessato nei termini di legge comporterà il trasferimento della proprietà del mezzo al Custode Acquirente.

Si ricorda, inoltre, che, qualora il veicolo oggetto di misura cautelare non sia iscritto al P.R.A. (ad esempio perché veicolo non immatricolato: “minimoto”.. ecc...) o, pur essendovi iscritto, si rilevino delle discordanze/anomalie in merito alla proprietà dello stesso, è necessario indagare in tal senso per giungere alla notifica del provvedimento nei confronti di chi abbia la piena ed effettiva disponibilità del mezzo.

---

<sup>1</sup> Si rammenta che il veicolo fermato, nei casi in cui la legge prevede un obbligo di assunzione in custodia da parte del proprietario (in prima battuta) o del conducente (in seconda battuta), potrà essere affidato al custode-acquirente solo nei seguenti casi: assenza del trasgressore e obiettiva impossibilità di rintraccio del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido; rifiuto, con le conseguenze sanzionatorie previste dal comma 1 dell'art. 214 CdS; soggetti che versino in stato d'infermità mentale; misure di sicurezza detentive e prevenzione in atto; l'ipotesi di fermo amministrativo previsto dagli articoli 202, comma 2 quater.

Si rammenta, infine, che le diciture corrette che dovranno essere inserite nel corpo del **verbale di accertamento e contestazione**, dopo la descrizione dell'infrazione a cui consegue il sequestro / fermo, sono le seguenti:

1^ ipotesi – rifiuto della custodia diretta (quando prevista):

*“Il veicolo è sottoposto a sequestro ex art. 213 C.d.S.<sup>2</sup> ed affidato in deposito al Custode acquirente ex art. 214bis C.d.S. a seguito di rifiuto dell'obbligato. Decorsi 10 giorni la mancata assunzione della custodia diretta determinerà il trasferimento di proprietà del veicolo al suddetto Custode acquirente”.*

2^ Ipotesi – Sequestro di ciclomotore o motociclo

*“Il veicolo è sottoposto a sequestro ex art. 213 C.d.S ed affidato in deposito per 30 giorni al Custode acquirente ex art. 214bis C.d.S. La mancata assunzione della custodia diretta da parte del proprietario entro i successivi dieci giorni determinerà l'immediato trasferimento di proprietà del veicolo al suddetto Custode acquirente”.*

In presenza del proprietario sul posto è indispensabile, per il perfezionamento della notifica, che la consegna del verbale di accertamento e contestazione (contenente le diciture di cui sopra) e del verbale di sequestro avvenga a mani dello stesso proprietario<sup>3</sup>.

### **Precisazioni in merito all'attività di esecuzione dei provvedimenti di confisca definitiva.**

La Prefettura di Genova, con comunicazione informale, ha chiesto espressamente di comunicare in modo dettagliato l'avvenuta esecuzione delle confische mediante trasporto del veicolo dal luogo di giudiziale custodia al deposito autorizzato facendo particolare attenzione alla data di sequestro del veicolo.

E' inoltre necessario indicare oltre alla denominazione della società custode acquirente che procede alla materiale apprensione del bene, anche la rispettiva sede legale nonché l'indirizzo del deposito in cui verrà custodito il veicolo.

Ciò posto, con riferimento ai provvedimenti di confisca riferibili a sequestri avvenuti nel periodo che intercorre **tra il giorno 15/12/2012 ed il giorno 30/6/2016** occorrerà contattare ed indicare agli atti la ditta “Angeli e Guzzoni S.R.L.”<sup>4</sup>. Diversamente per i provvedimenti di confisca riferibili a sequestri avvenuti nel periodo che intercorre **tra il giorno 01/07/2016 ed il giorno 12/11/2017** occorrerà contattare ed indicare agli atti la ditta “S.I.T.A.”<sup>5</sup>. Infine, per i provvedimenti di confisca riferibili a sequestri avvenuti a decorrere dal **13/11/2017 in poi** occorrerà contattare ed indicare agli atti la ditta “Angeli e Guzzoni GROUP S.R.L.”<sup>6</sup>.

Rimangono ferme le disposizioni precedentemente impartite con O.d.S. n. 22 del 14 marzo 2016.

IL COMANDANTE  
TINELLA

**Abrogazioni: eventuali disposizioni in contrasto con quelle contenute nel presente documento sono da intendersi abrogate.**

<sup>2</sup> Ovvero: a fermo amministrativo ex art. 214 C.d.S.

<sup>3</sup> si riporta, per facilità di lettura, uno stralcio della norma di cui all'art 213, comma 2-quater : “ Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso è notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. [...].”

<sup>4</sup> Via Vappa 24, La Spezia, sede operativa: Via A. De Gasperi, 27 – 16040 Casarza Ligure (GE).

<sup>5</sup> Sede Legale e sede operativa: Via Mellen, Genova

<sup>6</sup> Sede Leg: Via Provinciale Fornola, 6 – Vezzano (SP), sede operativa: Via A. De Gasperi, 27 – 16040 Casarza Ligure (GE).



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Genova*

Al Sig.

Sindaco della Città Metropolitana

= GENOVA =

Ai Sigg.ri

Sindaci di Comuni della Città

Metropolitana di Genova

= LORO SEDI =

Al Sig.

Comandante della Capitaneria di Porto di Genova

= GENOVA =

Trasmissione via PEC ai rispettivi indirizzi

OGGETTO: Servizio di custodia dei veicoli sequestrati per violazioni del d. lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) – anticipo degli oneri di custodia in ipotesi di sequestro effettuato da organi accertatori non appartenenti ad Amministrazioni dello Stato –

Lo scorso 20 maggio, all'esito delle operazioni di gara, questa Prefettura, unitamente all'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Liguria, ha sottoscritto, con il rappresentante legale di Angeli & Guzzoni Group S.r.l., l'allegato contratto triennale per l'affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto di sequestro amministrativo, fermo o confisca, effettuati, ai sensi dell'art. 214-bis del d. lgs. n. 285/92 (Codice della strada), sul territorio metropolitano di Genova; il contratto spiega la sua efficacia dal 26 maggio 2021, data d'avvenuta emissione da parte delle Stazioni Appaltanti delle credenziali d'accesso al sistema informatizzato di trasmissione dei dati.

L'art. 5 del menzionato contratto, rubricato "Corrispettivi e pagamenti a favore del custode-acquirente e modalità di pagamento", prevede che "(...) per quanto riguarda le anticipazioni a carico della Stazione Appaltante – Prefettura-U.T.G. nonché quelle a carico delle altre Amministrazioni nell'ipotesi di organo accertatore non appartenente alle Forze di Polizia di cui all'art. 16 della legge n. 121/81, in caso di veicoli affidati al Custode-acquirente e non ritirati dai



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Genova*

*proprietari, il Custode-acquirente addebiterà rispettivamente alla Prefettura-U.T.G. o alle richiamate altre Amministrazioni diverse dalle Stazioni appaltanti i corrispettivi per servizi di custodia afferenti al recupero dei veicoli oggetto di sequestro e di fermo amministrativo(...)*”.

La clausola contrattuale di cui sopra, nel dettare la disciplina di dettaglio relativa alla ripartizione degli oneri custodiali tra Prefettura e altre Amministrazioni in caso di veicoli sequestrati e affidati al custode-acquirente, riproduce quanto stabilito dall'art. 213, comma 2, del citato Codice della strada, secondo il quale “[n]elle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. (...)”

Il successivo art. 6 del contratto regola, altresì, la modalità di fatturazione dei corrispettivi nonché il pagamento degli stessi, disponendo che “[l]e fatture fiscali relative al servizio effettuato andranno trasmesse: a) alle Stazioni Appaltanti, ciascuna per l'ambito di propria competenza, secondo quanto previsto, rispettivamente, dal precedente articolo 5, commi 1 e 2; b) alle Amministrazioni individuate dall'articolo 213, comma 3, del Decreto legislativo n. 285/1992, nel caso di organo accertatore non appartenente alle Forze di Polizia di cui all'art. 16 della legge n. 121/81, secondo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 1. (...) 3. I corrispettivi dovuti dalle Stazioni Appaltanti, ciascuna per il periodo di competenza, saranno pagati (...) entro 60 giorni dalla ricezione della fattura per quelli dovuti dalla Prefettura-U.T.G. di Genova e dalle altre Amministrazioni nel caso di organo accertatore non appartenente alle Forze di Polizia di cui all'art. 16 della legge n. 121/81 (...) 4. Il procedimento di liquidazione comincia a seguito dell'invio da parte del Custode acquirente alla Prefettura-UTG e alle altre Amministrazioni indicate nell'art. 213, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992 di un prospetto indicante le prestazioni rese, distinte per Amministrazione competente Prefettura-UTG e altre Amministrazioni indicate nell'art. 213, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992 (...) La Prefettura-UTG acquisisce il visto di regolare esecuzione del servizio indicato nel prospetto e procede tempestivamente alla liquidazione delle somme dalla stessa dovute al Custode-acquirente e alla contestuale individuazione delle somme dovute al predetto dall'amministrazione di appartenenza dell'organo accertatore. Della liquidazione è data notizia senza indugio tramite posta elettronica certificata al Custode-acquirente – all'indirizzo dallo stesso indicato – e all'amministrazione di appartenenza dell'organo accertatore (...)”.

Con la sottoscrizione del contratto in argomento trova perciò compiuta attuazione il regime legislativo in materia di **ripartizione degli oneri custodiali**, a seconda dell'Ente di appartenenza dell'organo accertatore che dispone il sequestro. In ragione di ciò, a decorrere dal 26 maggio u.s., data di efficacia del contratto in parola, le anticipazioni delle spese derivanti dalla custodia dei veicoli – diversamente dal previgente regime contrattuale – resteranno a carico della



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Genova*

Prefettura esclusivamente in caso di accertamento effettuato da **organi appartenenti alle Forze di Polizia di cui all'art. 16 della legge n. 121/81**.

Per quanto concerne gli accertamenti effettuati da altri organi, le spese di custodia **saranno anticipate dall'amministrazione di appartenenza** e la Prefettura si limiterà, secondo le modalità contrattuali sopraindicate, alla liquidazione delle somme dovute al custode-acquirente.

Il quadro sin qui delineato necessita di essere completato con riferimento agli oneri relativi ai sequestri effettuati nel periodo antecedente al 26 maggio u.s., a prescindere dal ricorso alla cd. procedura S.I.V.E.S., imperniata sulla figura del cd. custode-acquirente di cui all'art. 214-bis del codice della strada oppure al sistema delle depositerie giudiziarie di cui all'elenco prefettizio ex articolo 8 del d.p.r. n. 571/1982.

Al riguardo, con circolare ministeriale n. 0017044 del 24 novembre 2017, peraltro a suo tempo già trasmessa alle SS.LL., si è dato conto del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 9394 del 26/3/2015, che per comodità espositiva di seguito si trascrive: *“Nel caso di sequestro amministrativo di veicolo per violazioni al codice della strada, eseguito dalla polizia municipale di un comune ed affidato in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia dall'amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del veicolo sequestrato, obbligato ad 'anticipare' - salvo recupero dall'autore della violazione, dall'eventuale obbligato in solido o dal soggetto in favore del quale viene disposta la restituzione del veicolo - le spese per la custodia del veicolo medesimo spettanti a detto custode è - ai sensi dell'art. 11, primo comma, del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 - l'amministrazione comunale cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, la quale è pertanto passivamente legittimata rispetto alla domanda del custode volta al pagamento delle spese predette”*.

La predetta circolare, a fronte dell'arresto giurisprudenziale che confermava la vigenza dell'obbligo – sancito dalla richiamata norma di rango regolamentare e armonico rispetto alle previsioni del Codice della strada – di pagamento delle spese custodiali in capo ai destinatari della presente in caso di sequestro disposto da organi accertatori non ricompresi nell'art. 16 della legge n. 121/81, evidenziava, tuttavia, la possibile insorgenza di questioni di compatibilità di tale principio di elaborazione pretoria con le clausole contenute nei contratti allora in essere, che fissavano sempre in capo alle Prefetture (o, per i veicoli confiscati, all'Agenzia del Demanio) l'obbligo di anticipazione, e non soltanto di liquidazione, delle suddette spese, a prescindere dall'amministrazione di appartenenza dell'organo accertatore.

In proposito, la circolare stabiliva che le prefetture garantissero il perdurante rispetto dei contratti allora in essere, continuando, di conseguenza, ad anticipare le spese in argomento qualunque fosse l'organo accertatore procedente, salvo, tuttavia, l'obbligo delle amministrazioni sequestranti –



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Genova*

fondato sul citato art. 11 – di rimborsare le somme in questione allo Stato, in linea di principio attraverso il riversamento del gettito rinveniente dall'azione di recupero esperita dalla stessa amministrazione sequestrante nei confronti del trasgressore.

Per quanto sopra esposto, si rappresenta che questo Ufficio avvierà a breve l'istruttoria relativa alle richieste di rimborso delle spese di custodia sino ad ora anticipate dalla Prefettura nei casi di sequestri effettuati da organi accertatori diversi da quelli di cui al più volte citato art.16, l.n.121/1981; si procederà, in particolare, al progressivo recupero presso codesti Enti delle spese anticipate a partire dal 1° gennaio del 2018 e sino all'entrata in vigore del nuovo contratto.

Verrà, quindi, formalmente richiesto a codesti Enti il rimborso delle spese in oggetto sostenute da questa Prefettura-UTG a partire dal 01.01.2018; in applicazione della predetta circolare ministeriale, le richieste assegneranno un termine non superiore ai due anni per assolvere all'obbligo restitutorio, tenuto conto della necessità di garantire tempi ragionevoli per la programmazione e l'organizzazione delle connesse attività amministrative e contabili.

Il rimborso entro tale termine garantirà il rispetto sostanziale di quanto sancito dalla Suprema Corte, secondo cui l'eventuale onere finanziario derivante dalle spese di custodia deve ricadere – in virtù del principio di responsabilità diretta e di imputazione dell'attività degli agenti all'ente di appartenenza – sull'amministrazione cui afferisce l'organo accertatore - destinataria, peraltro, dei proventi derivanti dall'accertamento delle relative violazioni -, dovendosi scongiurare il rischio di dilatare per un periodo indefinito la tempistica del rimborso allo Stato laddove lo si ancorasse esclusivamente al buon esito dell'azione di recupero esperita da codesti Enti nei confronti del trasgressore o degli altri soggetti per legge obbligati.

Si ribadisce, invece, che, per quanto attiene agli oneri custodiali ricadenti nel vigente contratto, relativi ad accertamenti effettuati da organi non appartenenti alle Forze di Polizia di cui all'art. 16 della legge n. 121/81, permane in capo alla Prefettura un mero obbligo di liquidazione, intesa come, ai sensi della ridetta circolare n.0017044/2017, "*determinazione del preciso ammontare del debito con contestuale individuazione dell'esatto creditore*".

IL PREFETTO  
(Franceschelli)

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. all\_3\_ods\_65\_2018.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento